


**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II**



MASTER DI II LIVELLO IN
CRIMINOLOGIA E DIRITTO PENALE
ANALISI CRIMINALE E POLITICHE PER LA
SICUREZZA URBANA

TESI DI LAUREA
IN

**LA DISCIPLINA PENITENZIARIA NEL
REGNO DI NAPOLI**



Relatore:

Ch.mo Prof. Paolo Varvaro

Candidato:

Luigi Badolati
matr. XS5000025

ANNO ACCADEMICO 2011-12

"Un altro fenomeno di non lieve importanza si è lo ampliarsi di lavori intorno alla maniera di compiere la giustizia punitrice in guisa da formarsi una scienza addizionale a quella della penalità cioè la Scienza delle Prigioni"
(Francesco Pessina)

Sommario

| | |
|---|----|
| Introduzione | 4 |
| Capitolo 1. La disciplina penale | 5 |
| Capitolo 2. La disciplina penitenziaria | 8 |
| Capitolo 3. La disciplina penitenziaria minorile | 17 |
| Capitolo 4. L'architettura penitenziaria | 20 |
| Conclusioni | 27 |
| Appendice. Organigramma del sistema penitenziario | 28 |
| Bibliografia | 29 |

Introduzione

Il periodo che intercorse dal 1759 (insediamento al trono di Ferdinando I) al 1859 (breve regno di Francesco II) vide il raggiungimento a Napoli di importanti traguardi che ne fecero uno dei regni più prosperi ed invidiati d'Italia: prima accademia di Architettura (1762), primo codice marittimo (1781), prima scuola militare (1787), prima nave a vapore (1818), primo impianto di illuminazione a gas (1837), prima ferrovia (1839), primo Parlamento (1848), primo telegrafo elettrico (1852)¹. Accanto a tali primati vi furono dei progressi anche in ambito sociale: lo Statuto di San Leucio per l'assistenza sociale agli operai nelle omonime manifatture (1789), l'ospedale psichiatrico di Santa Teresa ai Torrazzi (1802), il decreto sulla quarantena a Nisida (1832) e il carcere di Avellino (1833) il primo costruito secondo criteri moderni. Nella mente dei progettisti, infatti, le nuove strutture di detenzione avrebbero dovuto da una parte tutelare gli interessi dei ceti medio-alti, d'altro canto dovevano prevenire quei problemi di ordine sociale che avrebbero potuto costituire un pericolo per la crescita dei più giovani, conciliando al contempo l'immaginario al realistico cioè adottando dei modelli di costruzione che non si limitassero al riattamento delle strutture preesistenti ma che ridisegnassero "ex novo" il concetto di architettura. Le innovazioni coinvolsero anche il campo amministrativo grazie alle abilità gestionali del primo ministro Bernardino Tanucci che riuscì a far approvare una serie di riforme in vari campi sociali, dall'abolizione dei privilegi feudali all'istruzione scolastica, almeno fino alla sua destituzione avvenuta per opera della regina Maria Carolina.

Il presente lavoro è suddiviso in quattro parti. Nella prima parte si tratta dello sviluppo del diritto penale e delle riforme introdotte durante la successione delle dominazioni straniere nel meridione. Nella seconda parte si accenna alle caratteristiche della disciplina penitenziaria nel Regno delle due Sicilie. Nella terza parte si introduce alla disciplina penitenziaria minorile ed, infine, nell'ultima parte si descrivono i principi architettonici che hanno ispirato la costruzione delle moderne carceri.

1 Boccia A., *I primati del Regno delle due Sicilie*, in AaVv., Malaunità, 2011, Napoli, Spaziocreativo ed., pp. 157-160.

La disciplina penale

Tre sono i passaggi che hanno indotto i Borboni ad effettuare innovazioni in materia penitenziaria: l'abolizione delle sanzioni corporali in favore di quelle detentive, la conversione del carcere da luogo di pena a quello di espiazione ed, infine, l'idea che la sanzione dipendesse da un organo terzo e non fosse più una prerogativa della parte lesa. Prima dell'avvento dei Borboni, Federico II di Svevia aveva introdotto delle innovazioni nel diritto penale, in particolare stabilì che «il mastro giustiziere e gli altri giustizieri delle provincie non avessero accettato accuse contro di alcuno, se prima dell'accusato non fossero state sottoscritte»².

Carlo I comminò delle sanzioni per chi avesse trasgredito tali norme, introducendo inoltre la sanzione amministrativa per i reati minori e l'esilio. Ferrante d'Aragona abolì il carcere preventivo per chi fosse in attesa di condanna e fosse infermo o inabile, inoltre aggiunse la facoltà per i detenuti di firmare un documento nel quale potevano dichiarare di avere, o meno, subito abusi durante la detenzione. Durante la dominazione spagnola fu deciso che due giudici garantissero le condizioni delle prigioni tramite visite programmate due volte a settimana.

Carlo III di Borbone, con la Prammatica del 14 marzo 1738, proibì la tortura e l'uso di pozzi sotterranei di isolamento per i detenuti, mentre nell'aprile 1745 forniva nuove disposizioni per evitare abusi da parte degli operatori penitenziari, infine ordinava il trasferimento dai luoghi tradizionali di custodia alle nuove carceri (castelli, fortezze, torri, etc.). Sorse, quindi, l'esigenza di procacciarsi introiti finanziari, che si sarebbero potuti ottenere dalla comminazione di sanzioni pecuniarie, a fronte dei costi causati dall'aumento dell'organico di magistratura e dalla necessità di provvedere alle spese di gestione sulla giustizia penale³.

Sulla sfondo di tali innovazioni vi fu l'opera di grandi personalità scientifiche e letterarie: Gian Battista Della Porta (Vico Equense, 1 novembre 1535 – Napoli, 4 febbraio 1615) secondo il quale «gli uomini

2 Volpicella F., *Delle prigioni*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1833, pp. 114-121, p. 120.

3 Tessitore G. (2002) *L'utopia penitenziaria borbonica*, Angeli, Milano, p. 33.

dalla fisica struttura del loro corpo traggono alcune inclinazioni ed alcune pendenze nello spirito che l'educazione può moderare e correggere»⁴; Francesco Mario Pagano (Brienza, 8 dicembre 1748 – Napoli, 29 ottobre 1799) che introdusse le «circostanze attuanti» ovvero «che talune inferme condizioni del corpo possano talvolta scemarle e reprimerle affatto»⁵ e che gli infanti ed i dementi fossero incolpabili e che quindi «la pena è amministrata col solo fine di utilità comune dell'intera società e particolare del reo»⁶; Domenico Cirillo (Grumo Nevano, 10 aprile 1739 – Napoli, 29 ottobre 1799) maestro della «psicologia medica la quale pretende di giudicare delle opere morali rintracciando le cause fisiche di esse» e la «medicina psicologica che si studiasse di correggere e far disparire queste inferme condizioni del corpo»⁷; Gaetano Filangieri (Cercola, 22 agosto 1752 – Vico Equense, 21 luglio 1788) che nel terzo libro della "La scienza della legislazione" anticipò la necessità di quantificare la proporzione della pena rispetto al reato commesso; Tommaso Natale (Palermo, 1733 – Ivi, 28 settembre 1819) che aveva scritto otto anni prima del Beccaria "Riflessioni politiche intorno alla efficacia e necessità delle pene" in cui, riprendendo Platone, esortava all'educazione politica come strategia per combattere la criminalità; Filippo Volpicella (Napoli 1803 - ivi 1881) letterato e sociologo che scrisse su varie riviste partenopee quali "Il progresso", la "Rivista napoletana", gli "Annali civili del Regno delle Due Sicilie" e gli "Atti dell'Accademia Pontaniana"; Francesco Paolo Di Blasi (Palermo, 1753 – Ivi, 20 maggio 1795) redasse i principi ispiratori del nuovo codice penale (1819) che risultò diviso in due parti: i reati gravi che erano competenza delle Gran Corti Speciali composte da "magistrati di carriera"⁸, i reati minori spettavano invece al giudice di circondario le quali sentenze erano

4 Volpicella F., *Della educazione penitenziaria*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", settembre-ottobre, 1840, pp. 17-21, p. 19.

5 Ivi, p. 20.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Scirocco A. (1986) *Il Regno delle due Sicilie*, in "Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra" (sottot.: Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano, Pescara 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, pp. 295-323, p. 300.

appellabili presso la Gran Corte Criminale di natura collegiale (un presidente, sei giudici, un procuratore, un cancelliere).

Una delle novità di tale codice fu l'abolizione delle "leggi infamanti", imposte dai francesi, che determinavano la privazione di alcuni diritti (dignità militare, ministeri giudiziari, diritti di testimonianza, etc.), pure dai francesi furono ereditate il "bando" e la "degradazione"⁹; fu anche abolita l'orrenda "morte civile" che annullava tutti i contratti dopo il decesso del detenuto¹⁰. Durante il decennio francese, inoltre, si soleva porre il condannato in punizione procedendo alla "berlina" o alla "gogna"; alcuni paesi preservarono tale metodo altri lo sostituirono allorché nel 1833 in Belgio furono introdotte le prime carrette di sicurezza "omnibus"¹¹ che potevano contenere una dozzina di persone più due custodi (solo nei casi di tentata fuga erano previsti dei lacci o catene). Tutti i movimenti di piantonamento erano registrati in un "giornale di viaggio"¹². Gli ergastolani potevano evitare i lavori forzati e beneficiare, invece, di un proprio luogo dove ricevere le cure mediche¹³ e anche accedere a quelle specialistiche, es. i bagni a vapore per gli scabbiosi¹⁴. Per tali scopi a Napoli fu costruito l'Ospedale di Piedigrotta dove «gli infermi nel 1822/23 furono 1274 ed i morti 115»¹⁵ e dove «i morti nei nostri spedali stanno alla popolazione come 1 a 96 mentre a Parigi come 1 a 32»¹⁶.

I Borboni, a differenza dei francesi e degli inglesi, limitarono la pena di morte solo per i reati gravi e, al contempo, contemplarono tutta una serie di pene alternative (ergastolo, relegazione, confino, esilio) per i reati di cd. "gravità intermedia"¹⁷ che poi erano la maggior parte. Non di rado capitava che la pena di morte, specialmente per reati di natura politica, fosse commutata in ergastolo, ad es. Luigi Settembrini e Silvio Spaventa¹⁸. La prassi imponeva che il giudice proponesse la revisione del processo alla

9 Tessitore G., op. cit., p. 62.

10 Ivi, p. 67.

11 Volpicella F., *Della educazione penitenziaria*, op. cit., p. 19.

12 Ibid., p. 20.

13 Tessitore G., op. cit., p. 66.

14 Ivi, p. 109.

15 Calà Ulloa P., *Dell'amministrazione della giustizia criminale nel Regno di Napoli*, Napoli, Testa, 1835, p. 335.

16 Ivi, p. 235.

17 Tessitore G., op. cit., p. 78.

18 Scirocco A., op. cit., p. 299.

Corte Suprema di Giustizia che poteva salvare il detenuto a meno che fosse intervenuta l'unanimità dei giudici che sanciva la condanna, anche se, in base alle statistiche, ciò avveniva molto di rado (solo quattro esecuzioni nel 1834, cinque nel 1835 e due nel 1836¹⁹).

Tutti i condannati continuavano ad essere sudditi del Regno, sia durante che dopo la detenzione e, pertanto, in piena facoltà di disporre dei propri beni e di stipulare contratti, essendo loro tutelati i diritti civili²⁰. Altre novità del codice penale furono la "detenzione di polizia"²¹ per la contravvenzione amministrativa che aveva una durata massima di 29 giorni il "divieto di accesso in luogo"²² es. in taverne e postriboli.

Due erano le motivazioni della pena: "l'intimidazione"²³ ovvero il fattore che funge da deterrente e "l'educazione"²⁴ ovvero «del male ricercar le cagioni, combatterle ed operare per modo che ai suoi ripetuto sforzi veggansi finalmente cessare»²⁵ le quali cause si distinguono in fisiche, ovvero «la natural pendenza ad alcune malizie passioni»²⁶, morali ovvero «il difetto, l'ignoranza e le dannose massime che distruggono ogni principio ed ogni germe di moralità»²⁷, sociali ovvero «le passioni, i bisogni, i vizi e le consuetudini degli uomini costituiti nello stato di società»²⁸.

La disciplina penitenziaria

Il regolamento penitenziario del 1817 oltre a contenere una serie di norme in materia disciplinare, consentiva alla Commissione penitenziaria di dare in appalto a fornitori privati l'erogazione di beni e servizi (alimenti, vestiario, lavanderia, etc.)²⁹. Allo stesso tempo i detenuti potevano beneficiare dell'assistenza fornita dalla "Deputazione visita carceri" per

19 Ivi, p. 301.

20 Tessitore G., op. cit., p. 74.

21 Ivi, p. 84.

22 Ivi, p. 86.

23 Volpicella F., *Della educazione penitenziaria*, p. 19.

24 Ivi, p. 18; Tessitore G., op. cit., p. 78.

25 Volpicella F., op. cit., p. 19.

26 Ibid.

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Ivi, p. 88.

«visitare le prigioni del Regno e a far che potesse riempir l'utilissimo scopo di renderle migliori»³⁰, antenato del posteriore "Consiglio di Patronato", soggetto di natura privata dotata di propria autonomia patrimoniale. «I più poveri erano forniti di vesti, camice, lenzuola in ogni otto di mutate; in ogni due mesi la paglia dei letti, e lavato il pavimento e purgata l'aria e nettati e resi i prigionieri (...) i letti distanti l'un l'altro cinque palmi (...)»³¹.

Il destino dei detenuti non era mai definitivo e poteva mutare in qualsiasi momento o per intercessione diretta del Sovrano su richiesta di qualsiasi cittadino o di un familiare o tramite la "Giunta per destino dei condannati" che nominava degli appositi funzionari per ogni struttura penitenziaria con il compito di redigere una speciale relazione (filiazione) con tutte le notizie sullo sconto della pena e sulla condotta del detenuto³².

A partire dal 1822 fu introdotta una procedura di valutazione (scrutinio) per i giudici che consisteva nel considerare l'operato rispetto all'anno precedente, ciò permise di ridurre notevolmente il numero di detenuti in attesa di giudizio che passarono in due anni da 37514 nel 1820 a 19109 (2835 nel 1833). Solo nella Provincia di Napoli nel 1833 vi erano 250 imputati in carcere in attesa di essere giudicati su una popolazione di 70000 detenuti, mentre nella Provincia di Caserta (Terra di Lavoro) vi erano 171 imputati su un totale di 60000 detenuti³³. Un altro provvedimento in tal senso fu l'introduzione del rito abbreviato (truglio) che evitava il pubblico dibattimento limitandosi ad un accordo fra le parti³⁴.

Dopo i moti del '48, per gli autori di reati politici (nel 1850 ce ne erano 383) fu prevista una lista di "sorveglianza speciale" (lista di attendibili) che prevedeva alcune misure di sicurezza, ad es. il divieto di allontanamento dalla residenza e il controllo di polizia (Scirocco A., op. cit., p. 310). Nonostante il rovente clima politico degli ultimi anni del

30 Calà Ulloa P., op. cit., p. 225.

31 Ibid.

32 Tessitore G., op. cit., p. 102.

33 G.F., *Della discussione pubblica sui giudizi penali*, "Annali civili del Regno", 1833, marzo-aprile, pp. 191-193, p. 192.

34 Scirocco A., op. cit., p. 305.

regno, i Borboni non sospesero mai l'attività dei tribunali ordinari come, invece, fecero i Savoia nel 1860 in Sicilia³⁵.

Il regolamento fu riformato nel 1845 e l'ordinamento giudiziario nel 1859 anche non trovò applicazione a causa della dominazione piemontese³⁶.

Le prigioni napoletane erano costituite da:

a) Vicaria: carcere sotterraneo al Castel Capuano che «nel 1781 contava 980 detenuti»³⁷ e 340 malati. Il fatto che il castello si trovasse in pieno centro urbano, data la notevole densità abitativa, faceva in modo che le vie fossero insalubri, con conseguenze sulla circolazione dell'aria verso le segrete del castello. Per tali motivi «le carceri sotterranee furono murate e abbandonate nel giugno 1831»³⁸. Un cortile posto sotto una fila di archi permetteva ad alcuni detenuti, ma non tutti, di lavorare nella fabbricazione di indumenti. L'infermeria consisteva di due locali di cui uno destinato ai più poveri con camere singole. Attigua alla cappella vi era una segreta per i condannati a morte. Tutti si rifocillavano con 22 onces di pane al giorno.

b) Galere e natanti: erano quattro imbarcazioni a remi ciascuno capace di ospitare fino a 250 detenuti che furono abolite nel 1831 (Real Rescritto del 11 giugno).

c) Concordia: costruita nel 1833 per 125 insolventi di debiti, ospitati in camerate per un certo numero di celle singole a pagamento; tutti ricevevano un carlino dai loro creditori, come pegno di redenzione³⁹.

d) Sant'Agnello «per gli impuberi»⁴⁰: 50 minorenni ai quali erano impartiti corsi di sartoria e calzoleria dai padri vincenziani

e) Santa Maria ad Agnone: 250 assassini

f) Santa Maria Apparente: ricavato da un convento, ospitava 116 detenuti; nel '49 subì lavori di ristrutturazione;

35 Ivi, p. 315.

36 Ibid.

37 Volpicella F., *II. Delle prigioni*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", maggio-giugno, 1833, pp. 27-43, p. 33.

38 Calà Ulloa P., op. cit., p. 223.

39 Volpicella F., *II. Delle prigioni*, op. cit., p. 41.

40 Calà Ulloa P., op. cit., p. 222.

g) Santa Maria della Fede dove «si rinchiudono le cortigiane che abbiano contravvenuto agli ordinamenti di polizia»⁴¹: in via di dismissione, ospitava solo 7 donne che avevano contravvenuto alle norme di buon costume;

h) San Francesco che «serve pe' preti e per le donne»⁴²: carcere femminile al primo piano, oltre a 28 uomini provenienti dalla Vicaria ed altre 76 persone; al secondo piano vi erano 6 religiosi e 17 detenuti provenienti dalla Vicaria e trasferiti per problemi di salute. Vi erano poi 150 detenuti infermi presso l'ospedale attiguo dove «nello spazio di circa venti anni i carcerati infermi sommarono a 45, 179 dei quali morirono solo due, osservandosi maggiore mortalità negli anni 1815-16 quando infierivano in tutta la città carestia e di epidemia»⁴³.

i) Santa Caterina a Formello che «serve alla fabbricazione di panni e lani»⁴⁴: situato di fronte alla Vicaria, è il primo carcere dove il lavoro penitenziario fu appaltato ad una ditta privata, la Sava⁴⁵.

h) Altre carceri: San Giacomo, Portanova, Pendino, San Felice, mentre «il bagno pe' servi di pena, è posto sotto le mura del Regio Palazzo in sul mare»⁴⁶.

Oltre il distretto di Napoli, ma "al di qua del faro", vi erano 38 carceri, ciascuna per ogni distretto, quali Procida e Santo Stefano per gli ergastoli⁴⁷, Santa Maria Maggiore a Capua, Foggia, Cosenza, Salerno, Lecce, Avellino, Palermo, etc. L'amministrazione penitenziaria era governata da un Consiglio provinciale composto dall'intendente, dal Presidente criminale, dal Procuratore del Regno e dal Prefetto di Polizia che proponevano al Ministro degli Interni «tutte le riparazioni e le migliorie necessarie»⁴⁸. L'ordine pubblico era di competenza della Polizia generale dipendente dal ministero dell'Interno e dalla Gendarmeria dipendente dal Ministero della Guerra⁴⁹.

41 Ivi, p. 220.

42 Ibid.

43 Ivi, p. 234.

44 Ivi, p. 222.

45 Volpicella F., *II. Delle prigioni*, op. cit., p. 42.

46 Calà Ulloa P., op. cit., p. 222.

47 Scirocco A., op. cit., p. 298.

48 Volpicella F., *II. Delle prigioni*, op. cit., p. 42.

49 Scirocco A., op. cit., p. 307.

Le prigioni siciliane erano costituite da:

a) Castellammare: una fortezza di 50000 mq risalente al X-XI secolo (oggi demolita) in cui erano rinchiusi detenuti di vari tipi (dal 1595 solo politici); essendo ubicato vicino al porto, fungeva anche da bagno penale per 150 forzati⁵⁰.

b) Regia dogana (vicaria): realizzato nel XVI secolo dal viceré Marco Antonio Colonna, pensato inizialmente per fini commerciali ed adibito successivamente a carcere, quando Castellammare non era più sufficiente a contenere tutti i detenuti.

c) Arsenale: bagno penale del XVII secolo che, rispetto a Castellammare e alla Regia Dogana, ospitava detenuti di classe sociale medio-bassa; i malati erano ricoverati, invece, nel vicino ospedale della Zisa, non essendo la struttura dotata di un'infermeria propria.

d) Ritiro degli zingari: carcere femminile esclusivamente riservato alle prostitute malate o recidive, mentre quelle pentite erano recuperate alla vita sociale attraverso la vita in conservatorio (Spedaletto, Santa Caterina, Maddalena e Santa Lucia)⁵¹.

e) Quinta casa: si tratta di uno degli edifici più moderni (1787) che fu adibito a carcere minorile con tanto di personale specializzato al seguito (educatori, religiosi).

f) Ucciardone: iniziato nel 1835 e completato cinque anni dopo, fu il secondo carcere italiano, dopo Avellino, costruito secondo criteri moderni; era suddiviso in due braccia dove i detenuti potevano beneficiare di una propria cella con tanto di servizi mentre le attività ergonomiche erano svolte in ampie e luminose camerate⁵².

Se è vero, come disse Platone, che la pena è «un atto della giustizia ordinato ad impedire le colpe con la correzione ed il terrore»⁵³ è anche vero che in epoca moderna non era più possibile ricorrere a metodi

⁵⁰Tessitore, op. cit., p. 119.

⁵¹Ivi, p. 136.

⁵²Ivi, p. 163.

⁵³Volpicella F., *Delle prigioni di pena*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", gennaio-febbraio, 1837, pp. 5-34, p. 6.

antiquati (forche, supplizi) per ottenere tale scopo. Semmai occorre insistere nella correzione e nella rieducazione della pena alla quale si prestava benissimo il sistema penitenziario borbonico. Come deterrente sarebbe stato sufficiente, del resto, curare l'aspetto esterno delle carceri «con mura nere e massicce, le porte ferrate e chiuse, niuna finestra o poche feritoie di fuori»⁵⁴. Il carattere emendativo della pena, quindi, è confermato nelle disposizioni di «buoni ordinamenti e la disciplina esattamente osservata»⁵⁵. Unica eccezione furono le case di forza destinate ai recidivi e ai delitti più gravi per i quali non si conoscevano metodi rieducativi efficaci.

Considerando il sistema anglosassone e coloro che lo hanno ideato (Roscoe, Rush, Bentham) incentrato sulla «severità ed il terrore», sull'intimidazione e «sulle fisiche disposizioni del corpo»⁵⁶, il sistema borbonico si discostava molto da questo, laddove si ritenne che l'attitudine criminale fosse un fatto esclusivamente mentale e che ciò fosse dovuto all'assenza di «cura che si è avuta d'insperarvi l'amore e la virtù»⁵⁷ in tenera età così come alle cattive abitudini assunte in età adulta (dissolutezza, gioco e ubriachezza) e «che per emendare i colpevoli bisogna non meno l'avvenire curare che il corpo»⁵⁸ affinché si abbandonassero le cattive abitudini in favore di quelle rette e probe.

La rieducazione, tuttavia, non avrebbe potuto prescindere dalle disposizioni biologiche di ciascuno ed ecco dunque, accanto alla palestra ed ai libri, anche la somministrazione del pasto e la garanzia di cure adeguate, alle quali era preposto un medico chirurgo e di un ambiente pulito e salubre. Secondo il medico tedesco Nikolaus H. Julius (Altona, 1783 – Hamburg, 1862) si sarebbe potuto introdurre una celebrazione eucaristica per i nuovi giunti, anche se ciò avrebbe potuto rafforzare dinamiche di «stigmatizzazione». Il sistema anglosassone non aveva nulla da invidiare al riguardo. A Melin, ad es., i libri erano concessi in prestito solo dietro il pagamento in una seppur modesta somma di denaro. A

54 Ivi, p. 7.

55 Ivi, p. 7.

56 Ivi, p. 13.

57 Ivi, p. 9.

58 Ivi, p. 10.

Millbank era lo stesso cappellano che procedeva all'istruzione dei detenuti ma solo per coloro che seguivano regolarmente la confessione anglicana, mentre a Filadelfia ad ottemperare a tale compito sono gli stessi ispettori penitenziari con l'emersione di frequenti conflitti di ruolo con gli altri operatori.

Il lavoro penitenziario fu introdotto nel 1775 in Olanda ed in Germania. In Inghilterra, a Liverpool e a Millbank, ad es. si imprigionavano persone anche solo per un furto e senza la possibilità di redimersi col lavoro, fino a quando almeno fu inventato da William Cubitt il "Mulino di disciplina"⁵⁹ che consisteva in una ruota nella quale erano inseriti i detenuti che attraverso la propria locomozione ne azionavano il meccanismo collegato a sua volta ad un altro macchinario installato in un locale attiguo dove si producevano beni alimentari (farina, vino, etc.), tale marchingegno fu introdotto per la prima volta a Bury nel 1819 e si diffuse ben presto ad Amburgo e Leuwarden in Olanda. In Italia non ne risulta l'applicazione per diversi motivi: equivaleva a tutti gli effetti ad una forma di sfruttamento e, poi, perchè non insegnava nulla di più al condannato che gli sarebbe potuto servire una volta uscito dal carcere.

Il Julius traccia una prima ipotesi di trattamento penitenziario diversificato per ogni detenuto, ad es. il falsario destinato ad un lavoro all'aria aperta, mentre il vagabondo in una stanza chiusa in modo che potessero concentrare «tutta l'attenzione di cui sono capaci»⁶⁰. Analogamente per coloro che ne avevano la possibilità, sarebbe stato opportuno non misurarsi in fatiche corporali e dedicarsi, invece, a quelle intellettive affinché in futuro potessero esercitare delle professioni liberali, ad es. compilare proprie memorie o la coltura di un giardino. A Losanna furono costruite delle prigioni con annessi giardini, tale esperimento però si rivelò fallace nel momento in cui, dovendo condividere la terra con altri, i detenuti incorrevano in frequenti liti. In Svizzera, d'altronde, vigeva la prassi di concedere un peculio ai detenuti pari alla metà dei profitti del proprio lavoro, queste somme se da una parte permettevano di acquistare consapevolezza ed autonomia del proprio trattamento d'altra parte erano

⁵⁹Ivi, p. 14.

⁶⁰Ivi, p. 17.

sempre quasi sperperate in maniera subdola (alcolici, tabacchi, etc.), mentre l'altra metà del peculio era posta in un fondo comune a beneficio dei liberati dal carcere.

Altre misure avevano un fine rieducativo, tra cui la cura e l'igiene personale e della propria cella. In tal modo si consegnavano a ciascuno degli abiti di panno con la regola che fossero cambiati periodicamente nelle apposite lavanderie. Allo stesso modo i detenuti dovevano spazzare quotidianamente le celle e lavarle ogni settimana. In altri periodi e con apposite squadre di operai, si effettuavano delle «fumigazioni di catrame, aceto e altro»⁶¹ e due volte l'anno si imbiancavano le mura con una miscela di calce che aveva potere battericida. Oltre a tenere i capelli rasi per prevenire parassiti, i detenuti dovevano praticare regolari abluzioni due volte al giorno e prima e dopo i pasti laddove «stiene adunque a mangiar seduti e ben composti, le tavole coperte di tovagliuoli ed il cibo recato in scodelle di creta o stagno»⁶². Non di rado, infine, capitava di concedere ai detenuti la possibilità di bagnarsi in mare, ma sempre sotto stretta sorveglianza di un medico e solo uno per volta.

Al carcere si preferiva l'esilio, se volontariamente accettato, ma solo nel caso di pene minori e per non più di cinque anni di durata e ancora, l'imputato era libero fino alla sentenza definitiva a patto che dimostrasse di dimorare presso qualcuno di fiducia o che non garantisse di non abbandonare la residenza; era inoltre ammesso il rilascio su cauzione. Nessuno poteva essere imprigionato senza un giusto processo ma allo stesso tempo, quando anche si verificava un'evenienza simile, il detenuto aveva diritto di presentare istanza di scarcerazione presso un supremo tribunale⁶³. La prassi penitenziaria non prevedeva l'applicazione di pesi o catene alle caviglie salvo casi gravi o quando il detenuto fosse stato colto nell'atto di fuggire⁶⁴. Il sistema penale inglese, conosciuto anche per la formula "*Habeas corpus*", con il quale si intendeva tutelare la libertà individuale contro l'azione arbitraria del giudice, non era considerato uno

61 Ivi, p. 19.

62 Ivi, p. 20.

63 Volpicella F., *Delle prigioni di custodia*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", gen-feb, 1834, pp. 52-58, p. 53.

64 Ivi, p. 54.

dei migliori, come dimostra lo stesso Howard secondo il quale i detenuti erano rinchiusi nei luoghi più impervi persino nelle torri.

A Napoli, invece, si riconobbe la diversa allocazione tra detenuti in attesa di giudizio e quelli condannati, e di conseguenza data anche la diversa allocazione del personale di custodia, fornire a questi ultimi una formazione adeguata; a Castel Capuano vigeva la distinzione tra «civili e i popolani»⁶⁵, anche se si trattava di una prassi sempre meno osservata. Tale classificazione, stabilita in base al censo, permetteva ai primi di avere un peculio derivante dalle proprie ricchezze, mentre gli altri dovevano svolgere un lavoro per conto dell'amministrazione penitenziaria. Naturalmente, i minorenni erano esclusi e potevano beneficiare di ambienti propri (biblioteche, aule di ricreazione, palestre, etc.).

Un differente criterio di classificazione dei detenuti teneva conto del reato commesso. Nella prima categoria vi erano i debitori. Si tratta di persone che non hanno convenuto di restituire il dovuto ai loro creditori ma che non per questo erano odiati dal popolo quanto per il fatto che spesso scontavano una breve pena. Analogamente, come per gli accusati, ai debitori non si sarebbe dovuto imporre nulla contro la loro volontà né il lavoro coatto, ma allocati a varie attività di socializzazione quali il parlatorio ed il refettorio. A causa delle ingenti spese richieste per questo tipo di carcere, non tutti i paesi ne hanno previsto la costruzione, cercando quindi di riattare quelli esistenti, magari allocando i detenuti debitori in un padiglione a sé. La seconda categoria di soggetti riguarda coloro che si sono macchiati di reati di lieve entità per i quali il lavoro costituiva la maggiore opportunità di redenzione, per tali motivi i compiti si sarebbero dovuti assegnare secondo le attitudini di ciascuno e secondo l'istruzione già ricevuta ancorché l'esigua durata della pena non consentisse un tirocinio adeguato. Nella terza categoria di detenuti rientrano i minori di età (fino a 21 anni) e le donne. Per i primi erano previsti dei riformatori, denominati "case di rifugio" alle quali erano ammessi al lavoro ed all'istruzione per sette ore al giorno durante i quali i ragazzi non erano obbligati al silenzio se non a bassa voce o quando la situazione lo

⁶⁵Ivi, p. 56.

imponesse e il pasto in refettorio tre volte al giorno⁶⁶. Il rancio era di «38 once di pane e zuppa di pasta e di legume»⁶⁷, la carne invece era servita due volte a settimana.

Erano vietate le punizioni corporali e se per caso incorrevano in qualche infrazione si procedeva ad allontanarli per qualche ora dalla ricreazione o dal refettorio. Ogni giorno era previsto un colloquio col direttore che annotava i miglioramenti di ciascuno in un apposito registro⁶⁸; tali riforme furono riprese dal filantropo Roberto Young nel 1788 a Londra ed in seguito a New York, a Boston e a Filadelfia che contemplavano tre ambienti: la prima dove si imparava un mestiere ed a far di conto, la seconda per i figli dei detenuti e la terza per le fanciulle. Infine vi sono gli ergastolani e i recidivi fermo restando che l'una categoria non escludeva l'altra in quanto sovente gli ergastolani erano recidivi e ancorché i recidivi diventavano ergastolani. Per i primi non si sarebbe potuto parlare di rieducazione perchè l'entità della pena non consentiva più di ritornare nella società, per i secondi si sarebbe potuto allungare la pena progressivamente: quanto più si cadeva nella recidiva tanto più si sarebbe trascorso il tempo rimanente in prigione fino all'ultima ora.

La disciplina penitenziaria minorile

«Sia lode all'Italia di essere stata la prima a dare l'esempio della riforma delle prigioni e di averla ottimamente incominciata da quelle de giovanetti»⁶⁹ e di tal onore ne fu artefice il Santo Padre Clemente XI che fece costruire il riformatorio di San Michele per ospitarvi i minori di venti anni d'età «per correzione loro imposta da parenti o tutori»⁷⁰. I detenuti erano affidati a dei «religiosi dell'ordine di San Michele che svolgevano il catechismo, un sacerdote secolare celebrava la messa, degli artigiani insegnavano il mestiere nei laboratori.

66 Volpicella F., *Delle diverse prigioni di pena*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1837, pp. 91-99, p. 94.

67 Calà Ulloa P., op. cit., p. 234.

68 Ivi, p. 224.

69 Volpicella F., *Cenni storici sulle carceri dei giovanetti*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1842, pp. 101-116, p. 101.

70 Ibid.

Nel 1779 i ragazzi lasciarono San Michele, dove furono allocate le fanciulle, e si trasferirono in un'altra prigione fondata da Leone XII. L'Inghilterra arrivò più tardi nel 1788 grazie al su detto Young che dotò la capitale di un riformatorio suddiviso in tre classi (figli di detenuti, colpevoli e femmine) di minori di dodici anni d'età che servì a riformare i costumi di coloro che erano stati corrotti dal vagabondaggio o dai genitori o da abitudini troppo disdicevoli.

La politica di prevenzione delinquenziale borbonica fu concepita molto prima della riforma penitenziaria, avendo come fine non solo la repressione della delinquenza ma anche il recupero morale dei giovani. A sancire l'adozione di tale strategia furono due eventi: il decreto di Carlo III di Borbone del 25 febbraio 1751⁷¹ attraverso cui si esponeva il programma di recupero sociale delle categorie svantaggiate e l'editto di reclusione generale del 30 giugno 1802⁷².

Per tale scopo fu costruito un edificio mastodontico che poteva ospitare fino a cinquemila operai anche se, una volta raggiunto il limite massimo, fu necessario allocare nuovi posti altrove (San Leucio a Caserta, a Portici, a Resina, a Torre del Greco e ai Granili al Ponte della Maddalena)⁷³. Come si spiega una tal massa di diseredati? Molti problemi risalivano al vicereame spagnolo che già aveva costruito l'ospizio di mendicanti "San Gennaro extra moenia"⁷⁴. Si trattava di una struttura ubicata nell'omonimo convento benedettino del XV secolo situato presso le catacombe di San Gennaro (tra il vallone della Sanità e la collina di Capodimonte) ristrutturato nel 1656 con fabbriche e laboratori artigianali per istruire i poveri «all'arte e ai mestieri»⁷⁵.

Le differenze tra le due strutture, tuttavia, furono molte a partire dalla quantità di reclusi che nell'Albergo erano più del doppio di San Gennaro, inoltre questi poteva ospitare solo adulti mentre l'Albergo includeva anche

71 *Real Decreto del 25 febbraio 1751 per la costruzione di un generale Albergo de' Poveri*", Nella stamperia di Angelo Vocola a Fontana Medina Impressore del Real Palazzo, Napoli, 1751.

72 D'Arbitrio N., Ziviello L. (1999) *Il Reale Albergo dei Poveri di Napoli*, Edisa, Napoli, p. 53.

73 Ivi, p. 60.

74 Ivi, p. 90.

75 Ivi, p. 20.

una "casa di correzione" per minorenni (prima in Italia dopo San Michele a Roma) già a partire dal 1802⁷⁶ e che sopravvisse circa duecento anni fino al terremoto del 1980 che determinò il crollo parziale e l'inagibilità dell'edificio. A partire dal 1937 l'Albergo fu anche sede del Tribunale per i Minorenni fino al trasloco ai Colli Aminei avvenuto cinquanta anni dopo mentre l'anno dopo qui si celebrò il primo Congresso internazionale di criminologia⁷⁷.

Spesso si iniziava a delinquere fin da tenera età o dopo un trauma di abbandono dalla propria famiglia, al quale seguiva un periodo più o meno lungo di vagabondaggio, andando a rinfoltire la sempre più crescente schiera dei detenuti politici. Lo scopo della detenzione, per questo tipo di soggetti, non era tanto ai fini della rieducazione quanto piuttosto per prevenire da eventuali attentati contro le istituzioni sociali e politiche.

Nel 1820 nel sistema di prevenzione borbonico si aggiunsero altre strutture quali San Francesco di Sales, Cesarea, Santa Maria Apparente, Santa Maria di Loreto, Santi Lucia e Giuseppe, Santa Maria della fede⁷⁸, mentre dal 1823 al 1831 nell'Albergo fu istituito un carcere provvisorio per separare gli adulti dai giovani⁷⁹. Per coloro che si fossero distinti per la minore depravazione era consentita, dopo la liberazione, l'allocatione in case di lavoro, agricole o manifatturiere, associata a forme di assistenza e beneficenza⁸⁰. Tale sistema fu ripreso da Robert Owen in Inghilterra nel 1822, in Olanda e Belgio. Alcuni autori come Charles Lucas (Saint-Brieuc, 9 maggio 1803 – Parigi, 20 dicembre 1889), ritenevano che tale sistema fosse utilissimo per recuperare i delinquenti ma non serviva a nulla per combattere la mendicizia, poiché le colonie, a meno che non si possedesse un proprio terreno, non insegnavano a investire sulle proprie capacità, ritrovandosi quindi i detenuti, una volta usciti dal carcere, a dover essere sfruttati da qualche fattore o mandriano. Per tali ragioni a partire dal 1825 fu istituito a Worthel, in Germania, una casa di mendicizia dove le persone

76 Ivi, p. 129.

77 8 ottobre. *La gita a Napoli*, "Rassegna di diritto penitenziario", 1938, fascicolo 6, pp. 943-1269, p. 1267.

78 D'Arbitrio N., Ziviello L., op. cit., p. 163.

79 Ivi, p. 197.

80 Volpicella F., *Delle carceri che si dicono del buon governo o di polizia*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", gennaio-febbraio, 1843, pp. 14-20, p. 17.

avrebbero potuto lavorare anche dopo aver scontato la pena, mentre per coloro che avevano una famiglia, le "Società di Beneficenza" compravano e assegnavano dei piccoli appezzamenti di terra⁸¹. Sicché a causa dell'impreparazione dei detenuti, ben presto le messi incominciarono a fallire e lasciare le terre incolte. In altre parti d'Europa, ad es. a Wateun, in Olanda, si erano costituite delle cooperative monitorate da un sovrintendente che si occupava anche della formazione tecnica degli operai. Alla base di questo metodo, c'era l'idea che la cultura della terra e l'ambiente di campagna fossero più salutaris della "nuda pietra" delle concentrazioni urbane⁸². Nelle grandi metropoli, tuttavia, furono preservate le prigioni di custodia per la rieducazione di alcuni reati.

L'architettura penitenziaria

La storia dell'architettura penitenziaria si può suddividere in quattro periodi. Nella prima parte si decise di far svolgere la condanna in strutture adibite tradizionalmente alla difesa della città o del luogo di relegazione (fortezze, castelli, torri, etc.). Si trattava per lo più di strutture a forma quadrilatera, dall'aspetto lugubre e circondate da un fossato, come ad es. a Gand in Inghilterra.

A partire dalla seconda metà del '800 si decise di suddividere i detenuti in categorie a seconda di ciò che avevano commesso, da qui la decisione di utilizzare forme geometriche (poligoni o cerchi) nelle quali porzioni allocare i detenuti; ne sono esempi il carcere di Losanna in Svizzera e l'Ucciardone di Palermo. Più tardi si presero in considerazione forme geometriche più astruse (stella, ruota del carro, etc.) e gli ambienti furono più eterogenei e ben distinti dagli altri (fabbriche, laboratori, camerate, celle, refettorio, parlatorio, alloggi del personale, infermeria, cappella, lavanderia, cortile).

In altri paesi, tuttavia, l'eterogeneità non era sinonimo di efficienza come succedeva a Shrewsbury che «conteneva ventitré quartieri per altrettante

81 Ibid.

82 Ivi, p. 18.

casi di rinchiusi»⁸³ e dove i detenuti stavano da soli in cella perchè «la solitudine ed il silenzio spaventano il delinquente: portano l'anima alla meditazione e con esso al pentimento»⁸⁴.

Vi erano poi delle carceri come a Caserta dove una delle quattro mura di delimitazione era più bassa delle altre, in quanto rivolta a mezzogiorno, al fine di permettere alla luce del Sole di illuminare meglio gli ambienti di detenzione⁸⁵.

I moderni istituti penitenziari per quanto promettenti ponevano un serio problema finanziario per il governo deputato alla costruzione ad es. in Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America, furono spese in una sola volta oltre 432 mila dollari per 262 celle con una manutenzione annuale di 35 mila dollari. In Francia il costo di 18000 prigionieri salì fino ai tre milioni e trecentomila franchi. Gli introiti dal lavoro non bastavano mai a coprire le spese, es. a Millbank erano ripartire 253 sterline in un fondo comune, 1068 gli stipendi dei secondini e 2489 il peculio dei prigionieri. Complessivamente le spese di questo carcere aumentarono a dodici mila sterline all'anno, mentre a Auburn il lavoro produceva solo 1803 sterline l'anno. Per tali ragioni secondo il Volpicella «non tanto dalle disposizioni delle fabbriche si ha ad ottenere la disciplina, quanto da migliori ordinamenti imposti e dalla pietà e dalla fedeltà e dallo zelo del Direttore, degli Ufficiali e de Custodi»⁸⁶ e riprendendo il Julius «a sei cose bisogna attesamente mirare e sono la sicurezza, la salubrità, la sorveglianza, la classificazione, la distribuzione del lavoro e l'insegnamento religioso» (Ibid.).

Il carcere di San Michele con un cortile circolare ai cui lati salivano tre piani di celle accomunati da una scala che scendeva di nuovo verso il basso. Allo stesso modo fu costruito centocinquanta anni dopo il carcere di San Vittore a Milano da Francesco Croce dove ogni cella era dotata di un servizio collegato sistematicamente ad una cloaca generale e dove di

83 Volpicella F., *Della costruzione delle prigioni*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1837, pp. 100-110, p. 102.

84 Ivi, p. 101.

85 Ivi, p. 102.

86 F.V. [Filippo Volpicella], *De vantaggi del novello sistema delle carceri*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1837, pp. 110-116, p. 109.

fianco era un lavabo con acqua corrente anche se molte altre prigioni presentavano una vasca comune⁸⁷.

Il carcere Ucciardone di Palermo ricalcava in maniera simile il progetto del Panotticon di Jeremy Bentham secondo il quale al centro vi è una torre con la dimora del Direttore del carcere e dei secondini; all'esterno le celle e i cortili in modo che fossero sempre ben in vista al personale competente. Più precisamente vi erano tre tipi di panottici: «le poligone»⁸⁸ come ad es. a Millbank che consisteva in un sistema di cinque prigioni tra loro collegate; le circolari; «le raggianti»⁸⁹ come a Chery Hill che consentivano un maggiore ricambio di luce e aria, dove l'osservatore poteva direttamente accorrere al luogo interessato utilizzando dei corridoi che si dipanavano a raggio della torre centrale verso l'esterno. Nel carcere di Roquette a Parigi, al posto dei corridoi vi erano dei pontili sospesi con catene in ferro.

Il primo carcere in Italia costruito secondo criteri moderni fu nel 1833 ad Avellino da Giuliano De Fazio a forma di stella a cinque punte, che presentava la particolarità di allocare i detenuti non in celle individuali ma in «ampi cameroni che poggiavano sopra arcate di portici»⁹⁰; anche il carcere Ucciardone di Palermo era a raggiera e distribuito su tre piani verso la terra e cinque verso l'esterno. Al primo piano vi erano i magazzini e i servizi igienici, al secondo e terzo piano le celle dei prigionieri che condividono anche il posto di lavoro, nei restanti piani gli allocati gli oziosi. La raggiera si rendeva utile durante il giorno favorendo l'ergonomia e la socializzazione dei detenuti, tuttavia peccava di alcuni difetti durante la notte allorché, essendo le latrine non a vista diretta e dovendo i detenuti uscire la notte per eventuali bisogni, il lavoro di supervisione era delegato a quei carcerieri che erano assisi lungo i raggi.

Un altro problema derivava dalla posizione della cappella al centro e dalla disagiata posizione cui i detenuti dovevano assistere dalle celle alla

87 Volpicella F., *Considerazioni sull'architettura delle prigioni*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", maggio-giugno, 1841, pp. 33-41.

88 Volpicella F., *Considerazioni sulla forma e le sue condizioni che aver debbe un carcere di condannati*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", gennaio-febbraio, 1839, pp. 19-25, p. 20.

89 Ibid.

90 Ivi, p. 21.

celebrazione eucaristica, aggrappati ai finestroni dotati di ingabbiate metalliche che ne impedivano l'accesso. Il Volpicella accenna al progetto in corso di approvazione per un nuovo carcere secondo criteri moderni a Napoli ma non ne specifica l'ubicazione⁹¹. Dalle poche note dell'autore possiamo, tuttavia, ricavarne le caratteristiche architettoniche. Al piano terra si sarebbero dovuti realizzare i laboratori circondati da una galleria dotata di particolari aperture attraverso le quali il Direttore avrebbe potuto controllare i detenuti. Al primo e secondo piano vi sarebbero state le celle senza finestre ma con dei cavedi in alto che avrebbero assicurato la circolazione di aria e luce, entrambi i piani sarebbero stati divisi da un corridoio accessibile solo al Direttore: «quel precetto che il nostro Milizia dava che le carceri a vederle fossero orride e spaventose, non saprei come mettere in atto»⁹².

Per prevenire eventuali fughe sarebbe bastato costruire delle mura alte e scure (v. oggi Poggioreale) anche per fungere da deterrente contro la popolazione. La dimora del Direttore e dei carcerieri non sarebbe stata posta al centro, come invece i progetti a raggiera, ma intorno tramite un corridoio dal quale sarebbe stato possibile monitorare l'attività dei detenuti. A concludere le strutture accessorie vi sarebbero stati costruiti un parlatorio all'ingresso dell'edificio di forma oblunga con un androne al centro separato dalle celle tramite delle inferriate e un sanatorio posto in fondo al carcere ed isolato dagli altri ambienti per prevenire il contagio delle malattie infettive.

Per coloro che si trovavano nella condizione di imputati, e quindi in attesa di condanna, il Volpicella presuppose la costruzione di strutture esclusive a loro dedicate che, quindi, dovevano presentare delle caratteristiche diverse rispetto alle prigioni concorrenti, ad es. all'isolamento di Filadelfia si sarebbe preferita la vigilanza a vista. Il motivo che indusse a considerare una struttura esclusiva era prima di tutto di tipo logistico giacché bisognava fare in modo che i detenuti fossero divisi dagli altri che, invece, fossero già condannati e, inoltre, per dare soddisfazione ad uno dei principi innovatori del codice penale

91 Ivi, p. 22.

92 Ivi, p. 23.

borbonico per il quale gli uomini erano innocenti «prima che una condanna non chiarisca rei»⁹³.

Una volta fissato tale principio, si rendeva necessario applicarlo a livello architettonico al fine di «rendere più sopportabile e mite la cattività loro e impedire efficacemente la possibile corruzione dei loro costumi»⁹⁴ perchè «restituirli alla società, se non fatti migliori, non resi almeno più pravi»⁹⁵ anche perchè chi era incarcerato ed era convinto di essere innocente, nutriva maggiore risentimento rispetto a chi era già stato condannato, analogamente avrebbero nutrito diffidenza e astio alla vista dei secondini i quali si sarebbero tenuti a distanza, come già detto. Allo stesso modo non si sarebbe dovuto imporre nulla loro che non fosse volontariamente accettato (lavoro, punizioni, etc.) né l'isolamento come, invece, accadde a Cherry-hill. D'altro canto per vincere la noia e la solitudine si sarebbero potuti incaricare dei religiosi per occuparsi dell'istruzione e della consolazione spirituale dei detenuti senza impegno però per il detenuto. Alle visite dei parenti avrebbero partecipato anche religiosi e benefattori (deputati alla visita nelle carceri) presso i quali il Volpicella propone l'istituzione di «una congregazione di probi o pii cittadini che da loro quasi dipenda e nella quale in maggior numero saranno gli artefici»⁹⁶ anticipando così di novanta anni quei Consigli di Patronato, dotati di autonomia decisionale e patrimoniale, contemplati nel codice penale del 1930. Le visite in parlatorio, invece, sarebbero state concesse, come in Pennsylvania, a chi non aveva a carico indizi particolarmente gravi di colpa.

Per quanto concerne il dovere al lavoro, il Volpicella affermò che ciò doveva essere richiesto al fine di sopperire allo Stato circa le spese di custodia solo per chi non se lo fosse potuto permettere e che comunque fosse restituito una volta cadute tutte le accuse «scrupolosamente venduto il guadagno da essi fatto»⁹⁷. Un altro motivo di avviamento al

93 Volpicella F., *Dell'ordinamento delle carceri di custodia e delle condizioni e della forma che quindi debbono avere*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1839, pp. 114-125, p. 114.

94 Ivi, p. 115.

95 Ibid..

96 Ivi, p. 119.

97 Ibid.

lavoro era da rintracciare nella possibilità per l'imputato di scegliere tra diversi strumenti che, cioè, non fossero di alcun ausilio a tentativi di suicidio allorché «il pericolo è maggiore tra quelli che vengono la prima volta incolpati di un delitto il quale nell'opinione della gente arreca disonore ed infamia»⁹⁸. Analogamente «sia vietato ad essi di cucinarsi da soli e sia servito il pasto individualmente e che la mensa sia appaltata in convenzione con un imprenditore»⁹⁹ talchè il prezzo del pasto fosse da garanzia alla qualità del medesimo. Ai fini di una maggiore tutela dell'ordinamento penitenziario, il Volpicella consigliò di suddividere la responsabilità delle carceri in base a due organismi: la direzione al ministero dell'Interno e il controllo a quello di Grazia e Giustizia¹⁰⁰.

Lo stesso autore riprende il modello di Cherry Hill, ipotizzando la progettazione di celle più ampie e divise in due ambienti sia perchè oltre al riposo ed ai bisogni si sarebbe potuto anche permettere di esercitare qualche attività sia perché non fossero disposte lungo i corridoio ma «tutte affacciarsi nel cortile di mezzo acciocché gli imprigionati possano tutti vedere la Cappella»¹⁰¹. La prigione moderna proposta dal Volpicella è a pianta rettangolare od ottagonale dotata di 720 celle distribuite su tre piani. Nei pressi dell'ingresso vi è un «luogo di deposito»¹⁰² dove sono accolti gli arrestati in attesa del "nulla osta" del giudice e dal lato opposto vi è la sala di chi è stato condannato in via definitiva. «I detenuti però non siano sorvegliati a vista dai carcerieri ma da un delegato del tribunale che venga periodicamente a visitarlo»¹⁰³, mentre l'infermeria doveva essere dotata di due ambienti, l'uno per i malati in via di guarigione e l'altro per gli incurabili. Il tutto intervallato da ampi e colti giardini magari curati dagli stessi detenuti «affinché per essi stessi possano vedere tutti i giorni i frutti del proprio lavoro»¹⁰⁴.

Le anguste e tenebrose celle individuali si sono dimostrate fallimentari nel lungo periodo ad Auburn e a Filadelfia perchè inducevano alla

98 Ivi, p. 120.

99 Ibid.

100 Ivi, p. 121.

101 Ivi, p. 123.

102 Ivi, p. 124.

103 Ivi, p. 125.

104 Ibid.

mortificazione degli animi ed alla crudeltà della pena. Considerando, invece, i limiti di Filadelfia prima, fra tutti la promiscuità, Volpicella propone un sistema diverso che sintetizza i moderni criteri di reclusione senza perdere quanto appreso dall'esperienza penitenziaria d'oltreoceano. Nello specifico si tratta di conservare le camerate per il lavoro diurno e di alloggiare i detenuti in celle a coppie. Riprendendo Berenger, questo sistema avrebbe garantito la massima sicurezza in termini di sorveglianza e vivibilità. Non di meno ai detenuti sarebbe stata concessa la facoltà di parlarsi di giorno, giacché in alcuni paesi ciò era già una realtà, ad es. in Svizzera, eccetto nelle ore notturne, mentre in Francia era sempre vietato eccetto quando era interpellati dai secondini riguardo al lavoro manuale o alle nettezze.

Le argomentazioni di Volpicella seguono il principio secondo il quale, anche escludendo la parola, non si sarebbe potuto eliminare del tutto la comunicazione a causa della gestualità (meta-comunicazione). La necessità del silenzio, tuttavia, si avverte per prevenire tentativi di fuga o sedizioni giacché si scoprì ben presto l'utilizzo di una sorta di gergo: «l'uccidere è chiamato addormentare, il sangue vino, il rubare disgravare, la prigione monistero, e le stesse forche scala poco gradita, gonzi dicono onesti cittadini e si stessi onorano di nomi di prudenti e di prodi secondo che meglio han meritato coi loro delitti»¹⁰⁵.

D'altro canto la rieducazione dei detenuti non sarebbe potuto esistere a prescindere dalla conversazione o anche con la scrittura e che presso ogni popolo vi erano usi e costumi diversi di socializzazione: «gli inglesi bevono e fumano, i tedeschi fumano e meditano, gli svizzeri fumano, gli spagnoli meriggiano, gli italiani meditano e i francesi chiacchierano»¹⁰⁶. Detto così si comprende perchè il Volpicella raccomandava di utilizzare celle di modesta grandezza (10 per 20 palmi) e finestrate in alto, con apertura nel cortile o nel corridoio (cavedio), considerando anche la presenza di «saettie e ventilatori che l'aria ottimamente serbano sempre rinnovata e pura»¹⁰⁷ «e dentrovi la solitudine invita e costringe a meditare e quanto è

105 Volpicella F., *Risposta ad alcune difficoltà riguardanti il sistema penitenziario*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", maggio-giugno, 1839, pp. 60-64, p. 63.

106 Ivi, p. 64.

107 Ivi, p. 62.

cagione di malinconia che spesso riesce a salutare e ingenera il pentimento»¹⁰⁸.

Conclusioni

Nell'ambito della frequentazione del master in Criminologia e diritto penale ho avuto la possibilità di affrontare alcuni temi storici sugli sviluppi della disciplina penale e penitenziaria partenopea. Volendo approfondire tale argomento, ho deciso di limitare tale ricerca al Regno delle Due Sicilie, non soffermandomi però sul resoconto cronologico degli avvenimenti quanto piuttosto narrare i fatti dagli stessi protagonisti dell'epoca.

A fronte di una letteratura molto vasta, infatti, si tende a vedere la disciplina delle carceri come il frutto di qualcosa elaborato all'estero dopo un frangente particolarmente delicato quale quello del "decennio francese"; tali studi, quindi, tendono a vedere solo alcuni aspetti del problema e non sempre con obiettività¹⁰⁹. Tessitore, tra i tanti, sbaglia a definire l'Ucciardone «primo carcere costruito secondo criteri moderni»¹¹⁰ perchè dimentica quello di Avellino¹¹¹.

Il lavoro fin qui svolto vuole dimostrare che il processo di riforma del Regno delle due Sicilie non fu importato da paesi stranieri né fu dovuto al «carattere del sovrano»¹¹² quanto piuttosto da una riflessione interna già avviata nel XVIII come dimostra la costruzione dell'Albergo dei Poveri già realtà penitenziaria prima ancora che assistenziale.

108 Ivi, p. 63.


109 cfr. la lettera di sir William Gladstone a lord Aberdeen, celebre caso di falso; Tessitore G., op. cit., p. 15.

110 Ivi, p. 163.

111 cfr. Volpicella F., *Considerazioni sulla forma e le sue condizioni che aver debbe un carcere di condannati*, op. cit., p. 21.

112 Tessitore G., op. cit., p. 14.

Appendice. Organigramma del sistema penitenziario



Bibliografia

8 ottobre. *La gita a Napoli*, "Rassegna di diritto penitenziario", 1938, fascicolo 6, pp. 943-1269.

AaVv. (2011) *Malaunità*, Napoli, Spaziocreativo ed.

Calà Ulloa P., *Dell'amministrazione della giustizia criminale nel Regno di Napoli*, Napoli, Testa, 1835.

D'Arbitrio N., Ziviello L. (1999) *Il Reale Albergo dei Poveri di Napoli: un edificio per le arti della città*, Edisa, Napoli.

G.F., *Della discussione pubblica sui giudizi penali*, "Annali civili del Regno", 1833, marzo-aprile, pp. 191-193.

Real Decreto del 25 febbraio 1751 per la costruzione di un generale "Albergo de' Poveri", Nella stamperia di Angelo Vocola a Fontana Medina Impressore del Real Palazzo, Napoli, 1751.

Scirocco A. (1986) *Il Regno delle due Sicilie*, in "Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra (sottot.: Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano, Pescara 7-10 novembre 1984)", Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, pp. 295-323.

Tessitore G. (2002) *L'utopia penitenziale borbonica*, Angeli, Milano.

Vacca G., (1911) *Le mie prigionie (1840-1850)*, Napoli, Console.

Volpicella F., *Cenni storici sulle carceri dei giovanetti*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1842, pp. 101-116.

Volpicella F., *Considerazioni sull'architettura delle prigionie*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", maggio-giugno, 1841, pp. 33-41.

Volpicella F., *Considerazioni sulla forma e le sue condizioni che aver debbe un carcere di condannati*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", gennaio-febbraio, 1839, pp. 19-25.

Volpicella F., *De vantaggi del novello sistema delle carceri*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1837, pp. 110-116.

Volpicella F., *Dell'ordinamento delle carceri di custodia e delle condizioni e della forma che quindi debbono avere*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1839, pp. 114-125.

Volpicella F., *Della costruzione delle prigioni*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1837, pp. 100-110.

Volpicella F., *Della educazione penitenziale*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", settembre-ottobre, 1840, pp. 17-21.

Volpicella F., *Delle carceri che si dicono del buon governo o di polizia*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", gennaio-febbraio, 1843, pp. 14-20.

Volpicella F., *Delle diverse prigioni di pena*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1837, pp. 91-99.

Volpicella F., *Delle prigioni di custodia*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", gen-feb, 1834, pp. 52-58.

Volpicella F., *Delle prigioni*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", marzo-aprile, 1833, pp. 114-121.

Volpicella F., *II. Delle prigioni*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", maggio-giugno, 1833, pp. 27-43.

Volpicella F., *Risposta ad alcune difficoltà riguardanti il sistema penitenziario*, "Annali civili del Regno delle due Sicilie", maggio-giugno, 1839, pp. 60-64.